



Ufficio Legislativo del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2023 - 0007397 /UDCP/GAB/UL del 21/04/2023 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consigliere a risposta scritta di cui al R.G. n. 630 concernente “*Chiarimenti circa le modalità di smaltimento degli animali da compagnia in tutto il territorio della Regione Campania*”.

In ordine alla interrogazione scritta a firma della Consigliera regionale Antonella Piccerillo (Lega Campania), si trasmettono gli elementi di riscontro della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale.

MP

Il Dirigente dell'Ufficio I
Dott.ssa Jose Fezza



Giunta Regionale della Campania
*Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità
Pubblica Veterinaria*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
legislativo.presidente@regione.campania.it

Al Direttore Generale per la tutela della salute
e il coordinamento del SSR

e, p.c. Al Dirigente dell'Ufficio I
del Gabinetto del Presidente
UDGP "Staff del Capo Gabinetto"

Al Dirigente dell'Ufficio II
del Gabinetto del Presidente
UDGP "AA.GG. e Supporto logistico"

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma della Consigliera regionale Antonella Piccerillo (Lega Campania) – Reg. Gen. N. 630 "Chiarimenti c.ca le modalità di smaltimento degli animali da compagnia in Regione Campania".

In riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto si forniscono gli elementi di riscontro richiesti.

Quesito 1:

"...se lo smaltimento dei SOA di categoria 1 avvenga mediante il solo incenerimento o coincenerimento (e cioè in linea con le indicazioni comunitarie e regionali) ovvero secondo altre differenti modalità..."

Risposta:

Lo smaltimento dei SOA di categoria 1 avviene nel rispetto dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). All'articolo 8 del medesimo Regolamento sono definiti i SOA di categoria 1, tra i quali sono inclusi gli animali che non sono d'allevamento né selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo. Tra i metodi di smaltimento sono inclusi:

- a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:
 - direttamente, senza trasformazione preliminare;
 - dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;
- b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 1 siano rifiuti:
 - direttamente, senza trasformazione preliminare;
 - dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sottopressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;
- c) smaltiti attraverso il processo di sterilizzazione sotto pressione, la marcatura permanente dei materiali risultanti e il sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii);



ITALCERT

Sistema di Gestione
"CERTIFICATO N° 568SGQ03"
UNI EN ISO 9001:2015



Giunta Regionale della Campania
*Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità
Pubblica Veterinaria*

- d) smaltiti attraverso sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera f);
- e) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;
- f) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.

All'articolo 19 il Regolamento prevede, in deroga alle predette modalità di smaltimento, anche il sotterramento per gli animali da compagnia (definito all'articolo 3 quale "animale da compagnia" un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento) e gli equidi morti.

La Regione Campania in attuazione del citato art. 19 del Regolamento 1069/2009, ha definito le modalità della deroga per il sotterramento degli animali da compagnia in terreni privati all'art. 38 del Regolamento regionale 2 febbraio 2021 n. 1, attuativo della legge regionale n. 3/2019.

Quesito 2:

"... se anche i randagi o gli ospiti dei canili e rifugi vengano smaltiti tramite incenerimento"

Risposta:

I cani randagi morti sulla pubblica via, quelli ospitati nei canili pubblici e privati e nei rifugi vengono smaltiti solo tramite incenerimento (art. 11, comma 6, lettera f - Legge regionale 3/19 e ss.mm.ii.).

Quesito 3:

".....se ai sensi della Legge regionale n. 3/19, alle richieste di cancellazione all'anagrafe canina regionale siano sempre e correttamente allegati i documenti obbligatori, nello specifico l'attestato di cremazione o di seppellimento e quali siano le modalità di controllo sui SOA potenzialmente dannosi per l'ambiente e per la salute pubblica e degli animali che vengono poste in essere....."

Risposta

Le comunicazioni di decesso dei cani e dei gatti iscritti in banca dati anagrafe canina regionale, così come previsto dalla vigente norma regionale - articolo 6, comma 10, lettera d, devono essere sempre accompagnate da documentazione di avvenuto smaltimento della carcassa (certificato di sepoltura o cremazione) che vengono annotati sul sistema informatico.

Considerata la deroga di cui all'articolo 19 del Regolamento CE n. 1069/2009, per lo smaltimento tramite sotterramento di animali da compagnia e di equidi morti, con l'allegata nota circolare prot. 190231 del 9/04/2021, questa UOD ha fornito ulteriori indicazioni sulla documentazione di supporto alla dichiarazione di decesso degli animali d'affezione di proprietà da seppellire in terreni privati.

Il Direttore
dr. Paolo Sarnelli



Documento firmato da:
PAOLO SARNELLI
17.04.2023 12:52:28 UTC

Classificazione: 466 (2023) - 5 - 5
All 1



Sistema di Gestione
"CERTIFICATO N° 568SGQ03"
UNI EN ISO 9001:2015

dg04.uod02@pec.regione.campania.it - flussi.veterinaria@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania
*Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità
Pubblica Veterinaria*

Ai Servizi Veterinari
Dipartimenti di Prevenzione
delle AASSLL

Agli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari
della Campania

Alla Federazione Regionale degli Ordini dei
Medici Veterinari della Campania
vincenzovet@virgilio.it

Oggetto: seppellimento di animali da compagnia in aree non autorizzate (terreni privati). Direttive.

In relazione alle frequenti richieste di chiarimenti sulla documentazione da presentare ai Servizi Veterinari a seguito del decesso di animali da compagnia, così come definiti dall'art. 3, comma 8, del Regolamento CE n. 1069/2009, si forniscono le seguenti direttive.

L'art. 19 del predetto regolamento "Raccolta trasporto e smaltimento" paragrafo 1, stabilisce che "In deroga agli articoli 12, 13, 14 e 21, l'autorità competente può consentire lo smaltimento:

a) tramite sotterramento di animali da compagnia e di equidi morti."

L'Accordo Stato-Regioni rep. atti 20/C.U. del 07.02.2013, recepito con la D.G.R.C. n° 44 del 28.02.2014, precisa che gli animali da compagnia possono essere smaltiti mediante sotterramento in terreni privati.

L'art. 6 punto 10 lettera d) della L.R. 3/2019 obbliga il proprietario del cane in caso di decesso dell'animale a **comunicare entro tre giorni dall'evento** una idonea documentazione (**certificato di sepoltura o cremazione**) di avvenuto smaltimento della carcassa secondo le vigenti norme.

Pertanto, nel caso di seppellimento in terreni privati, al decesso dell'animale deve seguire l'invio alla ASL competente per territorio della seguente documentazione di supporto alla "Dichiarazione decesso cane di proprietà", disponibile sul sito Anagrafe Canina Campania:

a. certificato medico veterinario previsto dall'art. 38 punto 3 del Regolamento 1/2021, in quanto il luogo di sepoltura è assimilabile ad un sito cimiteriale anche se circoscritto; il certificato deve riportare:

- o data del decesso;
- o causa della morte;

- assenza di malattia infettiva e diffusiva;
- assenza di trattamenti chemioterapici o di radioterapia,
- nonché ogni circostanza che possa rendere le spoglie pericolose per l'ambiente;

il mancato invio di tale certificato integra la violazione all'art. 38 del Regolamento Regionale n. 1/2021 per la quale l'art. 25 punto 1 lettera i) prima parte, stabilisce la sanzione amministrativa da € 100 a € 600.

- b. autocertificazione da parte del proprietario dell'animale o del detentore dell'avvenuto seppellimento delle spoglie in un terreno privato con l'esatta indicazione (nominativo del proprietario del terreno) e localizzazione del sito di sotterramento (indicando n. civico ed indirizzo, in alternativa le coordinate geografiche, o il foglio catastale e particella del suolo); il mancato invio dell'autocertificazione integra la violazione dell'art. 6, punto 10 lettera d) della L.R. 3/2019 punita con una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro dall'art. 25, comma 1, lettera a) stesso atto normativo

Per le suddette certificazioni sono in itinere la predisposizione di modulistica standard che sarà successivamente resa disponibile attraverso i consueti canali.

Nel caso di smaltimento delle spoglie, tramite seppellimento in un cimitero per gli animali o mediante cremazione o incenerimento, deve essere allegato alla dichiarazione di decesso, il documento rilasciato dalle ditte autorizzate alla gestione dei predetti stabilimenti.

Tale documentazione potrà essere consegnata a mano o tramite posta elettronica certificata ai sensi del DPR 68/2005.

In deroga a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1069/2009 è consentito da parte del proprietario il trasporto delle spoglie del proprio animale d'affezione con il proprio mezzo.

Il Dirigente
Dott. Paolo Sarnelli

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Dr. Berardino Izzo
berardino.izzo@regione.campania.it
Dr. Guido Rosato
Drssa. Marina Pompameo
Drssa. Giovanna Fierro
Classificazione: 466-8-6

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.